



AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione, alla realizzazione e alla gestione di interventi e servizi per persone con **disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla Legge 112/2016**, come da indirizzi di programmazione, annualità 2020, definiti dalla DGR 539/2021.

Fondo Dopo di Noi - L.112/2016 - anno 2020

PREMESSA

La Società della Salute Pistoiese (d'ora in avanti SdSP) indice un'istruttoria pubblica rivolta ai soggetti del Terzo Settore che operano nel settore dei servizi, interventi e sostegni per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla Legge 112/2016 per la coprogettazione e gestione di servizi e interventi finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il Fondo Dopo di Noi – L.112/2016 - anno 2020.

Quadro normativo e programmatico di riferimento

- Art. 118 della Costituzione che prevede che "Stato Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- all'art. 1, comma 1, della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" –, recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione;
- Art 1, comma 5 della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" –, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che è ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali: "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";
- - all'art. 5, commi 2 e 3, della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" –prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale
- Art. 3 comma 1 lettera i della LR 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" dove si prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
- Il D. Lgs. 117/2017 cd. Codice del Terzo Settore che prevede, al Titolo VII "Dei rapporti con gli enti pubblici", all'art. 55 comma 1: "In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-

programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”

- la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020, n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”
- l’art. 3 comma 1 lettera i) della L.R. Toscana 41/2005 e ss. mm. “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell’ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
- Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale al capitolo 2.1.1.1. “La cura delle relazioni e la partecipazione attiva” prevede la possibilità di “Accompagnare i servizi istituzionali rafforzamento delle capacità d’ascolto delle nuove vulnerabilità sociali e allo sviluppo di nuove competenze per la gestione di processi inclusivi e partecipativi con i nuovi soggetti vulnerabili nel campo sociale e socio-sanitario (Sociale di Iniziativa)”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021 di adozione delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore);
- la L.104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla L.162/1998;
- la L.112/2016 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” comunemente denominata “Dopo di Noi”;

Visti, inoltre:

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi “Decreto ministeriale”), del 23 novembre 2016, adottato ai sensi della predetta legge n. 112/2016 ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, recante la “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 recante il “Riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’annualità 2019”;

Considerati i seguenti atti emessi da Regione Toscana in attuazione della richiamata legge 112/2016:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 10 luglio 2017, con la quale si è provveduto ad approvare il primo “Programma attuativo” di cui al comma 2 dell’art.6 del Decreto ministeriale 23 novembre 2016 e gli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, consentendo la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di percorsi terapeutici assistenziali integrati, diretti alle persone con disabilità, come stabilito espressamente agli articoli 21 e 27 del Capo IV in materia di “Assistenza socio sanitaria” del DPCM del 12 gennaio 2017;
- la deliberazione di Giunta regionale n.1106 del 2 settembre 2019 che ha stabilito la prosecuzione degli interventi di assistenza, previsti dalla legge 112/2016 e programmati con deliberazione di Giunta regionale n. 753/2017, alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
- i decreti dirigenziali n. 2803 del 16 febbraio 2018 e n. 4872 del 27 marzo 2018, con i quali sono stati approvati i progetti con sviluppo triennale che interessano tutto il territorio regionale, finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge 112/2016 e programmati dalla deliberazione di Giunta regionale n.753/2017 nei 26 ambiti territoriali delle Società della Salute e Zone Distretto della Toscana;
- la deliberazione di Giunta regionale n.623 del 18 maggio 2020 con la quale è stata approvata la programmazione relativa al fondo 2019 per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione dell’art.2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019;
- il decreto dirigenziale n. 16634 del 7/10/2020, che ha, tra l’altro, stabilito le modalità di monitoraggio e rendicontazione dei progetti sviluppati ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 753/2017 e n.1106/2019;

- il decreto dirigenziale n. 21479 del 2/12/2020 che, nell'approvare il formulario per il programma attuativo zonale del Fondo 2019, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 623/2020, ha confermato le modalità di monitoraggio e rendicontazione dei progetti ex legge 112/2016 e deliberazione di Giunta regionale 753/2017 definite con il decreto dirigenziale n. 16334/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro della Salute (d'ora in poi "DPCM") 21 dicembre 2020, recante il "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020" con il quale sono attribuite alla Regione Toscana risorse pari ad euro 4.795.340,00, per la realizzazione degli interventi e dei servizi di cui all'art.3 del citato Decreto ministeriale 23 novembre 2016;

Vista la DGR 539 del 17/05/2021 recante "Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione, annualità 2020, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020. Approvazione" con la quale Regione Toscana approva gli "Indirizzi di programmazione annualità 2020", gli Elementi essenziali per l'utilizzo delle risorse ex Legge 112/2016" per darne attuazione e approva la tabella di riparto delle risorse con la quale assegna alla Società della Salute Pistoiese € 220.337,00;

Vista il DD n.23317 del 30/12/2021 "Interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Attuazione DGR 539/2021: impegno e liquidazione parziale delle risorse fondo Dopo di Noi annualità 2020" con il quale viene approvato il formulario, le modalità rendicontative e la ripartizione delle risorse fra le zone.

Tutto ciò premesso, la Società della Salute Pistoiese nell'ambito delle sue funzioni in materia di politiche sociali

INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA

per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore, in possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale richiesti, che manifesti la disponibilità:

- alla coprogettazione, alla realizzazione e gestione dei servizi e interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto di massima
- alla compartecipazione economica al progetto.

INFORMAZIONI GENERALI

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Responsabile del procedimento: Direttore Dott. Daniele Mannelli

Per informazioni: Marta Tempestini 0573 371432 m.tempestini@comune.pistoia.it; Mavi Casalieri 0573 371484 m.casalieri@comune.pistoia.it

ART. 1 – RUOLO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE NELLA COPROGETTAZIONE

La Società della Salute Pistoiese:

- cura la programmazione generale con l'obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra i servizi e gli interventi messi in atto e gli obiettivi del progetto, tenuto conto delle risorse a disposizione;
- controlla e verifica la qualità dei servizi e degli interventi previsti nel progetto finale, sia per la parte di propria attuazione sia per la parte del coprogettante;

ART. 2 – OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE

La SDSP, quale beneficiario del Fondo L.112/2016 Dopo di Noi, ha realizzato con il finanziamento per l'annualità 2018 un progetto denominato Handyamo al quale è stata data continuità con i fondi relativi all'anno 2019.

Data la DGR 539/2021 con la quale Regione Toscana approva gli indirizzi di programmazione per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare dando continuità ai progetti precedentemente finanziati assegnando alle zone il fondo Dopo di Noi per l'annualità 2020;

Gli obiettivi degli interventi sono riconducibili a tre ambiti:

A – Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine;

B – Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016;

C – programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art.3, comma 5);

ART. 3 - OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE

In conformità alla Legge Regione Toscana 65/2020 e alle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), la procedura di coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale e la gestione di interventi e servizi da attuarsi in termini di partenariato tra la Società della Salute e i soggetti a questo scopo individuati, con la messa in comune di risorse e con l'eventuale azione di ricerca di ulteriori risorse aggiuntive derivanti da differenti canali di finanziamento (es: partecipazione a bandi regionali, europei ecc...).

Al termine della prima fase verrà redatta una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati da un nucleo di valutazione ed il primo classificato sarà chiamato a co-progettare con la Società della Salute ed a predisporre il progetto operativo definitivo.

La co-progettazione si connota, dunque, come uno strumento partecipativo per la coproduzione di servizi e interventi sociali. Si tratta di un cambiamento di metodologia che consente l'elaborazione e la realizzazione della progettazione all'interno di organizzazioni e reti dove la prospettiva relazionale tra i partner sostituisce la classica prospettiva gerarchica.

La coprogettazione dovrà necessariamente tenere in considerazione il progetto di massima che costituisce parte integrante del presente Avviso.

Sulla base del progetto di massima, il soggetto concorrente dovrà presentare:

- una proposta di assetto organizzativo con la Società della Salute pistoiese nella gestione dei servizi e degli interventi, che sia in grado di garantire un impianto unitario;
- una proposta organizzativa indicante le modalità operative e gestionali degli interventi e dei servizi oggetto di coprogettazione;

Inoltre, il concorrente dovrà:

- condividere un calendario delle sessioni di co-progettazione e, se predisposto, un disciplinare operativo del tavolo di coprogettazione;
- impegnarsi a partecipare a tutte le sessioni di co-progettazione garantendo la presenza dello stesso partecipante a tutti gli incontri;

Qualora nel corso di vigenza dell'accordo, venissero riconosciute, alla Società della Salute Pistoiese, ulteriori risorse per il raggiungimento degli obiettivi della presente co-progettazione, le stesse potranno andare ad ampliare il budget iniziale e, nell'ottica della natura "circolare" della co-progettazione, potrà essere riattivato il tavolo di coprogettazione al fine di rivedere o implementare l'assetto raggiunto inizialmente con la co-progettazione.

E' requisito essenziale, oltre che gli aspiranti partner alla coprogettazione esecutiva, anche la presenza dei soggetti sostenitori che, pur non partecipando operativamente alla stesura e alla

realizzazione delle azioni presenti nel progetto operativo, grazie al loro ruolo e alle loro competenze possano fornire sostegno e supporto alle attività progettuali. Tali soggetti sostenitori possono essere Associazioni di familiari o di disabili, di volontariato o fondazioni che abbiano come finalità prevalente la tutela, l'assistenza alle persone con disabilità con comprovata esperienza nella ricerca di soluzioni alloggiative innovative per persone disabili in occasione del venir meno della rete familiare.

Nello specifico, con quanto disposto dalla L.112/2016, dal decreto attuativo DM 23 novembre 2016 nonché da quanto disposto dal Programma attuativo di Regione Toscana approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Allegato A alla DGR 539/2021). I contenuti del percorso di coprogettazione sono divisi in tre ambiti di intervento:

Ambito A - Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine

Gli interventi afferenti a questo ambito si propongono di realizzare progressivi processi di affrancamento dal luogo familiare di origine o da soluzioni residenziali distanti dalle caratteristiche alloggiative definite nella L. 112/2016, attraverso un graduale e progressivo processo di acquisizione delle autonomie e di distacco dal nucleo familiare:

- attività abilitative, anche diurne, propedeutiche alle fasi residenziali, di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo-casa;
- cicli di giornate e/o weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
- periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza;

Ambito B - Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016

In questa area di intervento si prevedono azioni specifiche rivolte ad interventi di residenzialità di medio-lungo periodo, forme di abitare con livelli alti e medio alti di supporto, con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto).

Oggetto della co-progettazione è anche l'istituzione e lo **sviluppo di un sistema territoriale di opportunità abitative** che possa rispondere ai bisogni delle persone con grave disabilità.

In particolare, dovranno essere sviluppate proposte progettuali finalizzate alla disponibilità di minimo 1 alloggio per progetti di *Dopo di Noi* per l'accoglienza di almeno n. 5 persone

Ambito C - programmi di accrescimento della consapevolezza e dell'autonomia

In questo ambito la Sds sceglie di concentrare la progettualità nei: Percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine.

Requisiti essenziali

Il soggetto partner dovrà collaborare con l'UVMD e partecipare alla stesura, realizzazione e monitoraggio degli obiettivi previsti dal progetto personalizzato.

L'oggetto della co-progettazione è riconducibile all'accrescimento delle autonomie, del benessere e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o in previsione del venir meno della rete genitoriale e familiare attraverso progressivi processi di affrancamento dal luogo familiare di origine anche definendo soluzioni per la coabitazione con la presenza di soggetti sostenitori. Secondo le linee programmatiche regionali, questo processo viene

avviato dalla valutazione multidimensionale e dalla stesura del progetto di vita personalizzato con il massimo coinvolgimento della persona con disabilità grave o della sua famiglia o di chi ne tutela gli interessi in conformità a quanto previsto dalla DGR 1449/2017. Definizione di percorsi di monitoraggio e valutazione dell'intervento e del progetto personalizzato.

Gli interventi dovranno rispondere al criterio di interconnessione con il sistema dei servizi socio-sanitari territoriali ma essere interventi aggiuntivi e non sostitutivi di quanto già previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

ART. 4 – DURATA DEL PROGETTO

Il contratto (convenzione) relativo alla presente coprogettazione, avrà decorrenza presumibile dal mese di maggio 2022 e proseguirà per almeno dodici mesi.

Se, nel periodo di vigenza del contratto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, comunicasse il finanziamento del Fondo Dopo di Noi 2021, la coprogettazione verrà riaperta e il soggetto partner verrà chiamato a proseguire gli interventi e i servizi rimodulandoli su eventuali nuovi bisogni e necessità del territorio.

Anche nel caso in cui il Ministero non desse seguito al finanziamento del Fondo Dopo di Noi, la Società della Salute Pistoia si riserva comunque la possibilità di riattivare la coprogettazione, senza una nuova procedura, al fine di non interrompere tutti gli interventi e di avere il tempo di riprogettare un percorso a favore dei beneficiari.

ART. 5 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

La professionalità del personale coinvolto è un requisito centrale per la qualità dei servizi alla persona.

Per la SdSP, le funzioni di coordinamento sono garantite da personale dipendente sia del Consorzio stesso sia dei Comuni che ne fanno parte.

Per il coprogettante, il coordinatore del progetto:

- dovrà essere in possesso di laurea e di comprovata esperienza di tipo gestionale, almeno triennale nel settore dei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari con particolare riferimento alla disabilità;
- dovrà provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'andamento degli interventi e dei servizi sociali e alla predisposizione di report qualitativi/quantitativi periodici da trasmettere alla Società della Salute;
- in caso di raggruppamento di enti, dovrà garantire il passaggio di informazioni dalla SDS al Terzo Settore e l'uniformità di applicazione delle direttive date dal Ministero/Regione/SDS.

Il soggetto che verrà selezionato al termine della procedura e con il quale la Società della Salute definirà il progetto finale esecutivo dovrà presentare, prima della firma del contratto, i *curricula* del personale.

Sono ammessi soggetti che prestano servizio civile e tirocinanti, purché supportati da un tutor.

Sono ammessi volontari, previa comunicazione alla Società della Salute. L'attività prestata da volontari potrà essere valorizzata attraverso l'applicazione alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'rt. 51 del D, Lgs. 81/2015 ma senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

I servizi e gli interventi definiti nell'accordo che verrà stipulato al termine della procedura di coprogettazione devono essere svolti nel rispetto delle persone, dei fondamentali principi di tutela della privacy, nel sostegno alle necessità dell'individuo, concorrendo a fornire risposta ai bisogni da questo espressi.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità.

La Società della Salute può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

Il soggetto selezionato è obbligato al rispetto del contratto collettivo di lavoro e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente.

Sono a carico del soggetto collaboratore tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio.

Al fine di promuovere il "lavoro dignitoso" il soggetto selezionato dovrà garantire il dialogo sociale, l'osservanza del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, tra cui il principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore e la promozione della parità di genere, l'osservanza del principio di non discriminazione.

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi alla selezione tutti i soggetti del Terzo Settore che - in forma singola o di raggruppamento temporaneo - siano interessati a collaborare con la Società della Salute per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nei precedenti articoli e nel progetto di massima.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi con varia configurazione giuridica, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 iscritti al Registro unico nazionale.

In caso di raggruppamento il requisito dell'iscrizione deve essere posseduto da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1) - REQUISITI GENERALI DI AFFIDABILITA' MORALE

- SOGGETTI SINGOLI - R.T.I. - CONSORZI

Ciascun soggetto partecipante, in qualsiasi forma: singolo, raggruppato o consorziato designato, consorzio in sé considerato, deve essere in possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.

6.2) - REQUISITI PROFESSIONALI:

-Requisiti di capacità (esperienza)

Possesso di capacità tecnica consistente in:

1. Aver eseguito servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità grave certificata ai sensi della L.104/1992 art.3, comma 3 nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (2019-2020-2021) a favore di amministrazioni pubbliche.

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato l'oggetto del servizio/intervento, l'importo contrattuale, l'anno di esecuzione e il committente.

L'importo complessivo dei servizi eseguiti deve essere pari o superiore a **€ 100.000,00** (IVA esclusa).

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa:

Il requisito della capacità tecnica (importo complessivo dei servizi eseguiti pari a € 100.000,00 IVA esclusa) deve essere posseduto dal raggruppamento.

Il mandatario deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti saranno individuate successivamente, al termine della procedura di coprogettazione.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la coprogettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma

individuale, qualora abbia partecipato alla selezione di coprogettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

Il Raggruppamento temporaneo di impresa può essere:

- già costituito formalmente all'atto della presentazione della domanda;
- oppure
- dichiarato e specificato all'atto della presentazione della domanda.

In caso di consorzio:

Il consorzio deve indicare le consorziate esecutrici.

ART. 8 – RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

Le risorse complessive, stimate per la co-progettazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi, oggetto della presente istruttoria pubblica, sono pari a € 264.404,40.

Si tratta di risorse:

- monetarie - proprie o autonomamente reperite - e non monetarie (immobili, beni strumentali, risorse umane, etc.) messe a disposizione dal soggetto selezionato, per una quota minima pari a € 44.067,40 (20%);
- monetarie derivanti dai finanziamenti del Fondo Dopo di Noi anno 2020, per un importo massimo di € 220.337,00.

Le risorse monetarie messe a disposizione dalla Società della Salute Pistoiese sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della Legge 241/1990.

Riassumendo, il quadro economico-finanziario è il seguente:

Titolo del progetto	Contributo della SDSP (da Fondo Povertà)	% sul totale	Cofinanziamento minimo richiesto al Soggetto partner	% sul totale	Importo totale del progetto
HandyAmo – la rete che porta lontano	€ 220.337,00	80%	€ 44.067,40	20%	€ 264.404,40

Nell'eventualità che, nel corso dell'istruttoria oppure durante la vigenza del contratto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o Regione Toscana decidesse di non erogare o di interrompere il finanziamento del Fondo Dopo di Noi, la presente procedura o il relativo contratto sarà da considerarsi annullato e la Società della Salute non potrà essere chiamata a rispondere di danni e/o di mancati compensi o rimborsi.

La Società della Salute si riserva di proporre modificazioni o di implementare l'assetto raggiunto con la progettazione operativa finale allorquando si manifesti la necessità o anche l'opportunità di rispondere a nuovi bisogni emergenti sul territorio.

Le attività oggetto della procedura non comportano rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008, s.m.i., e non sono pertanto dovuti oneri per la sicurezza.

ART. 9– MODALITÀ E FASI DEL PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

Il procedimento si svolgerà in tre fasi distinte:

A) Selezione del partner;

B) Svolgimento delle sessioni di co-progettazione con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;

C) Stipulazione dell'accordo.

Fase A): selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione e gestione nell'ambito territoriale della Società della Salute Pistoiese di interventi per la disabilità.

Il partner verrà individuato nel soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte qualità e nella parte co-finanziamento.

La Società della Salute si riserva la possibilità di ammettere alla co-progettazione anche più di un soggetto, seguendo l'ordine della graduatoria.

Detta fase si concluderà, indicativamente, entro il 8 marzo 2022.

Fase B): coprogettazione tra i referenti della Società della Salute e i referenti del soggetto selezionato. La procedura prenderà come base il progetto presentato e procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni coerenti con il progetto della Società della Salute e alla definizione degli aspetti esecutivi, fra i quali in particolare:

- definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- definizione del costo delle diverse prestazioni;

Questa fase della procedura sarà avviata successivamente alla conclusione della fase A) e avrà termine indicativamente entro 31 marzo 2022

Le date previste per gli incontri di coprogettazione sono le seguenti:

18 MARZO 2022

23 MARZO 2022

Gli incontri si svolgeranno presso la SdS P.se, sede in Via Matteotti 35 – Pistoia.

Agli incontri di coprogettazione dovranno intervenire i rappresentanti legali o loro delegati e, comunque, al massimo n. 2 per soggetto/raggruppamento/consorzio.

In questa fase, il tavolo di coprogettazione partirà dal progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato nella fase A) e procederà alla sua discussione critica con il fine di giungere ad un progetto definitivo in grado di realizzare in maniera efficace ed efficiente tutti gli obiettivi.

Il Responsabile del procedimento, o suo delegato, svolgerà una funzione di facilitatore.

Nell'ipotesi in cui il soggetto selezionato per la co-progettazione interrompa la collaborazione o non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario, il Comune si riserva la facoltà di proseguire la co-progettazione con il soggetto o i soggetti disponibili dando priorità a quelli che hanno conseguito il maggior punteggio nella fase A).

DISCUSSIONE CRITICA

La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:

→ coerenza delle variazioni ed integrazioni da apportare al progetto preliminare con le linee indicate dal presente avviso;

→ definizione degli aspetti esecutivi, in particolare:

a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;

c) definizione delle prestazioni/servizi/interventi e allocazione delle risorse finanziarie e non messe a disposizione del coprogettante,

In questa fase non possono essere modificati i costi del personale indicati nel piano economico-finanziario (scomposizione voci delle risorse umane messe a disposizione dal coprogettante). Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per la Società della Salute è condizione indispensabile per la stipulazione della convenzione. Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo la Società della Salute si riserva la facoltà di revocare la procedura.

La partecipazione dei soggetti del terzo settore alle fasi A) e B) non può dar luogo in alcun modo a remunerazione.

Fase C): stipulazione della convenzione tra la Società della Salute e il soggetto selezionato, che avverrà entro il 30 aprile 2022

Nell'accordo saranno previsti, fra l'altro:

- la durata del partenariato;
- il progetto esecutivo definitivo in allegato all'accordo;

- gli impegni del soggetto del Terzo settore e gli impegni della Società della Salute
- le modalità di rendicontazione delle spese da parte del soggetto collaboratore
- modalità di pagamento
- le garanzie e le coperture assicurative richieste
- le sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità e inadempimenti del partner
- la possibilità di revisione dell'accordo anche a seguito dell'eventuale riattivazione della coprogettazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione dell'accordo sono a carico del soggetto selezionato.


Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i servizi e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula dell'accordo di collaborazione.

La Società della Salute si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner, la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione zonale nonché alla luce dell'emersione di nuove bisogni;
- di disporre la cessazione di servizi e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale nuova normativa o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali.

In entrambi i casi al partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

 **IL GIORNO 09 MARZO 2022 ALLE ORE 10.00** PRESSO la SEDE DELLA SOCIETÀ' DELLA SALUTE PISTOIESE (Viale G. Matteotti 35, Pistoia) SI PROCEDERÀ, IN SEDUTA PUBBLICA, A DARE INIZIO ALLA PRIMA FASE DELLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE CON L'APERTURA DELLE BUSTE PERVENUTE.

A pena di esclusione, i soggetti interessati a partecipare alla procedura di coprogettazione dovranno far pervenire, a mano o tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito, alla Società della Salute pistoiese (Via G. Matteotti 35, Pistoia orario 9-11 dal lunedì al venerdì) entro e non oltre le **ORE 12.00 08 MARZO 2022** un plico chiuso e sigillato con sopra riportata la denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente e la seguente dicitura:

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI alla co-progettazione, alla realizzazione e alla gestione di interventi e servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla Legge 112/2016, come da indirizzi di programmazione, annualità 2020, definiti dalla DGR 539/2021. - NON APRIRE”

Oltre il termine sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto alla precedente.

A PENA DI ESCLUSIONE il plico chiuso e sigillato dovrà contenere:

- A) una busta chiusa e sigillata con l'indicazione del mittente, recante la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A dovrà contenere la documentazione indicata al successivo punto A.1

- B) una busta chiusa e sigillata con l'indicazione del mittente, recante la dicitura "BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE

La busta B) dovrà contenere il progetto del concorrente.

- C) una busta chiusa e sigillata con l'indicazione del mittente, recante la dicitura "BUSTA C – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO.

La busta c) dovrà contenere il piano economico-finanziario del concorrente.

A) BUSTA A **Documentazione amministrativa**

A.1) La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da modello e compilata in ogni sua parte

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nella domanda il soggetto dichiara il possesso dei requisiti generali a contrattare e il possesso del requisito di capacità tecnica ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.

B) BUSTA B **Proposta progettuale**

La proposta deve contenere tutti gli elementi atti a consentire la precisa e aderente assegnazione dei punteggi e dovrà, quindi, essere predisposta avendo a riferimento i paragrafi A, B, C, D, E della griglia dei punteggi.

Si precisa che nella proposta non dovrà essere inserito, a pena di esclusione, alcun riferimento ad elementi economici i quali vanno esclusivamente inseriti nella Busta c).

Il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio.

In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

C) BUSTA C **Piano economico-finanziario**

C) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico-finanziario contenente la descrizione delle risorse aggiuntive non monetarie (beni strumentali, risorse umane, volontariato ecc..) messe a disposizione per la coprogettazione e per la coproduzione/esecuzione del servizio.

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Il soggetto concorrente deve utilizzare l'apposito modello disponibile nella documentazione della presente procedura.

Nel caso di domanda presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito il piano deve essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

ART. 11 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE di cui al punto A):

- manchi;
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che LA PROPOSTA PROGETTUALE di cui al punto B):

- manchi;
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO di cui al punto C):

- sia stato inserita all'interno della busta A o della busta B
- manchi;
- non sia firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

ART. 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte presentate saranno valutate sulla base degli elementi di seguito indicati:

Punteggio complessivo massimo attribuibile	PUNTI 100 così articolati:
1) PROPOSTA PROGETTUALE	max 75 punti
2) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	max 25 punti

1) PROPOSTA PROGETTUALE

Il Punteggio massimo è di 75/100 così suddiviso:

	<i> Criterio motivazionale</i>	<i>Max Punteggio</i>
A	Sviluppo complessivo della proposta progettuale sulla base degli obiettivi indicati nel progetto di massima <i>Il progetto verrà valutato in merito agli ambiti A, B e C del presente avviso con particolare riferimento agli elementi innovativi e di integrazione fra ambiti</i>	20

B	<p>Caratteristiche degli alloggi/alloggi messi a disposizione del progetto</p> <p><i>La proposta verrà valutata in base a:</i></p> <p>1) <i>ubicazione territoriale degli alloggi tenuto conto in particolare della vicinanza al centro cittadino e della conformità con quanto richiesto dall'allegato A della DGR 539 del 17/05/2021 e dal regolamento 2/R/2018</i></p> <p>2) <i>ampiezza e dislocazione dei locali (allegare planimetria), presenza giardino o comunque spazio all'aperto</i></p>	20
	<p>Strutturazione di una Rete di “soggetti sostenitori”</p> <p><i>Dichiarazioni di partecipazione attiva al presente progetto di Associazioni di familiari o di disabili, di volontariato o fondazioni che abbiano come finalità prevalente la tutela, l'assistenza alle persone con disabilità con comprovata esperienza nella ricerca di soluzioni alloggiative innovative per persone disabili in occasione del venir meno della rete familiare presenti sul territorio.</i></p>	20
D	<p>Attività di monitoraggio e valutazione dei risultati</p> <p><i>Le attività saranno valutate in merito a:</i></p> <p>a) <i>capacità di documentazione e registrazione delle attività;</i></p> <p>b) <i>azioni tese a favorire il raccordo e la collaborazione con l'ente pubblico all'attività di rendicontazione del progetto (finanziamento e cofinanziamento)</i></p>	10
E	<p>Radicamento e conoscenza del territorio</p> <p><i>Aver svolto nel territorio dei comuni afferenti alla Società della Salute Pistoiese servizi e interventi nell'ambito della disabilità, con evidenziazione del rapporto con la rete dei servizi.</i></p>	5

Un nucleo di valutazione, appositamente nominato, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati. Il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sopra riportati, utilizzando gli stessi come titoli delle parti in cui dovrà essere organizzato il documento.

Ciascun valutatore assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 a ciascun elemento della proposta secondo la seguente scala di valori:

- 1 eccellente
- 0.9 ottimo
- 0.8 molto buono
- 0.7 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.5 appena sufficiente
- 0.4 mediocre
- 0.3 carente
- 0.2 molto carente
- 0.1 gravemente carente
- 0.0 non valutabile

Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento.

Al fine di assicurare un elevato livello qualitativo del progetto, la Commissione giudicatrice, nella valutazione delle proposte progettuali, applicherà una **soglia di sbarramento pari a 40/85** e i partecipanti che non raggiungessero tale soglia minima non verranno ammessi alla fase successiva e, di conseguenza, la busta contenente il piano economico-finanziario non verrà aperta.

1) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Piano economico-finanziario deve essere presentato sul modello predisposto da questo Ente.

Il punteggio verrà attribuito sulla base dell'importo riportato alla voce **“Totale complessivo risorse messe a disposizione dal soggetto coprogettante”**

Il punteggio massimo attribuibile al Piano economico-finanziario è di 25/100 così calcolato:
Al concorrente disponibile ad apportare le risorse più alte rispetto a quelle minime pari al 20% del progetto sopra indicato e corrispondenti a € 44.067,40 verrà assegnato il punteggio massimo di 25 PUNTI. Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$X = P * RO/RM$$

Dove:

X = punti da assegnare

P = punteggio massimo previsto

RO = risorse offerte

RM = miglior risorse offerte

Al concorrente che offrirà le risorse minime pari a € 44.067,40 verrà attribuito un punteggio pari a zero e concorrerà soltanto nella parte qualitativa del progetto.

Il punteggio sarà attribuito con due decimali e arrotondamento.

Non si procederà alla riparametrazione delle offerte.

Si procederà alla seconda fase della coprogettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Nel caso di proposte uguali nel punteggio finale si procederà ad individuare il coprogettante a sorteggio.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)

Le attività, i servizi/interventi definiti in sede di co-progettazione (fase B) saranno regolati da apposito contratto che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di co-progettazione, regolerà i rapporti tra Società della Salute pistoiese e il partner.

A tal fine, la Società della Salute inviterà il soggetto selezionato/partner a:

-stipulare il contratto;

-versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto

-produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016;

-prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della co-progettazione;

-costituire la garanzia definitiva (cauzione definitiva).

In caso di RTI la garanzia deve essere presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti.

ART. 14 - PUBBLICITÀ DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA

Il presente avviso è pubblicato:

- Profilo del committente

ART. 15 - AVVERTENZE

- Non è possibile presentare proposte modificative o integrative di progetto già presentato.

- E' possibile, nei termini fissati, ritirare la proposta presentata e, entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Avviso, presentarne una nuova.
- La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti alla presente istruttoria pubblica saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura e per la stipula della convenzione ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.

Il concorrente è informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'espletamento della procedura in oggetto e che il trattamento, effettuato con supporto cartaceo ed elettronico, sarà improntato alla liceità e correttezza dal personale dell'Ente.

ART. 17 – INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web della Società della Salute pistoiese e non potrà essere trasmessa via fax o posta elettronica. Quesiti e richieste di informazioni dovranno pervenire ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

m.tempestini@comune.pistoia.it

m.casalieri@comune.pistoia.it

Tassativamente entro e non oltre il giorno 02 MARZO 2022 ORE 12.00

I quesiti pervenuti e le relative risposte fornite dall'Amministrazione saranno pubblicate sul sito web della Società della Salute nella sezione dedicata alla documentazione relativa alla presente istruttoria pubblica.

Gli interessati sono invitati a consultarlo periodicamente.

IL DIRETTORE
Dott. Daniele Mannelli